



# COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO E POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE NUMERO 104 DEL 13-07-22

N. 272  
Reg. Gen.

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEL BENE IMMOBILE COMUNALE SITUATO IN VIA PIANACCE N. 1 ALLE ASSOCIAZIONI O ENTI VARI NON AVENTI FINI DI LUCRO.**

### IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

PREMESSO che:

- è obiettivo generale dell'azione di questa Amministrazione valorizzare il patrimonio pubblico sviluppando un uso dei beni comuni teso a favorire la creazione di momenti e spazi inclusivi e generatori di opportunità, per la città e per la popolazione delle diverse fasce d'età, ad associazioni ed enti no-profit operanti sul territorio comunale per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, assistenziale, sportivo e ricreativo;
- il Comune di Acqualagna sostiene e valorizza gli enti e le associazioni non aventi fini di lucro che svolgono attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente, anche attraverso l'erogazione di contributi economici o benefici e agevolazioni di varia natura, quali la messa a disposizione gratuita di strutture e/o beni di proprietà comunale o il supporto organizzativo alle iniziative;

DATO ATTO della volontà di incentivare sul territorio azioni e attività finalizzate a:

- attuare il sistema dell'associazionismo, con progetti e iniziative tese a valorizzare la produzione culturale diffusa e a potenziare il rapporto tra Amministrazione e la popolazione;
- promuovere iniziative finalizzate per i giovani e per le fasce più deboli;
- aumentare la coesione sociale e il senso di appartenenza alla città, la percezione del bene comune e dei benicomuni e l'impegno dei cittadini singoli e associati per i progetti della/nella città;

RITENUTO, in quest'ottica, rilevante promuovere un uso ottimale del patrimonio edilizio esistente pubblico quale "bene comune", capace di attivare processi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed economico per l'intera città, destinando lo stesso alla promozione di

progetti orientati a sviluppare l'interazione tra la creatività, l'innovazione, la formazione e la produzione culturale in tutte le sue forme e favorendo il recupero di immobili che risultano inutilizzati e che, per lo stato di degrado in cui versano, necessitano di interventi di ristrutturazione, senza che ciò comporti alcun esborso da parte dell'Ente che, attualmente, non è in grado di destinare risorse economiche per il recupero di tali beni, con evidente danno e pregiudizio del patrimonio pubblico;

TENUTO CONTO del fabbisogno espresso dagli enti e dalle associazioni non aventi fini di lucro operanti nel territorio comunale;

VISTO l'immobile di proprietà del Comune situato in Via Pianacce n. 1 non viene utilizzato dal Comune di Acqualagna e non è strumentale all'esercizio delle sue funzioni istituzionali;

INDIVIDUATO il suddetto immobile per le finalità stabilite sopra da concedere in comodato d'uso gratuito;

DATO ATTO che:

- Come noto, la Pubblica Amministrazione deve agire nel rispetto del principio di "buon andamento" (art. 97 Cost.), anche nella sua estrinsecazione rappresentata dall'economicità dell'azione amministrativa. Proprio su questo principio si incardinano diverse decisioni della giurisprudenza contabile, considerato che con la concessione di un bene a canone inferiore al prezzo di mercato o addirittura a canone gratuito si avrebbe un vantaggio economico per il concessionario (ciò anche prendendo in considerazione le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a suo carico);
- trova applicazione l'art. 12 della L. 241/1990, rubricato "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", che recita: *"la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"*;
- in linea generale sono ammesse deroghe (come sarebbe per l'ipotesi del comodato ad uso gratuito), ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, Deliberazione n. 1/2015/PAR e Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, sent. n. 234/2013);
- la concessione in comodato di beni di proprietà dell'ente locale è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 172/2014/PAR);
- La Sezione regionale di controllo per il Veneto (Deliberazione n. 716/2012/PAR) precisa poi che una deroga al principio di redditività dei beni pubblici è giustificata *"solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni. (...) la sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a conseguire un potenziale profitto d'impresa, va accertata in concreto, verificando non solo lo scopo o le finalità perseguite dall'operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione"*;
- l'art. 32, comma 8, della L. n. 724 del 1994, secondo cui "i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai Comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, a un valore comunque non inferiore a quello di mercato", salvo gli "scopi sociali". Per definire questi "scopi sociali" occorre riferirsi agli scopi perseguiti dalle categorie menzionate nell'art. 1 della L. n. 390/1986 così come novellato dalla L. n. 302/2000, tra

le quali rientrano tutte le “cooperative sociali, le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie”. Viene inoltre in rilievo anche l’art. 32, comma 1 della L. n. 383 del 2000, che prevede la concessione in comodato di beni di proprietà dei Comuni ad associazioni di promozione sociale e ad organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa, il bene immobile di cui sopra sarà assegnato a seguito espletamento di una procedura di selezione pubblica;

DATO ATTO della volontà di attivare le procedure per l’acquisizione di manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura finalizzata alla concessione in comodato d’uso gratuito del bene immobile comunale alle associazioni o enti vari non aventi fini di lucro;

DATO ATTO, che per i beni concessi in comodato gli enti e le associazioni non aventi fini di lucro dovranno rendere dei servizi in favore dell’Ente e/o della collettività amministrata;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione di Giunta n. 89 del 04/07/2022 sono stati determinati i requisiti per la concessione oggetto del presente provvedimento, la durata e i criteri per la formazione della graduatoria;
- con medesima Deliberazione di Giunta è stata demandata al Responsabile Settore II la definizione di dettaglio e l’adozione di apposito avviso pubblico l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per l’assegnazione del locale comunale identificato;

RITENUTO pertanto provvedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle domande dei soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, fissando al 23/07/2022 il termine ultimo di presentazione delle domande;

VISTO lo schema di bando e relativi allegati predisposti in attuazione della citata deliberazione di G.C. n.89 del 04/07/2022;

PRECISATO che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile per il Comune di Acqualagna;

ATTESTATI:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l’assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013 e s.m.i..
- ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/00 “T.U.EE.LL”;
- il D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del DL 77/2021;
- l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali”, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATI i seguenti atti, esecutivi ai sensi di legge:

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 27/05/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022-2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011);

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 83 del 04/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e il Piano triennale della performance 2022/2024 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000);

VISTO il Decreto Sindacale n. 20 del 17/12/2019 con il quale è stato conferito, al sottoscritto, l'incarico di posizione organizzativa e di responsabilità del II Settore dal 01/01/2020;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi tra il sottoscritto Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/90;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e alla sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare e dato atto che, relativamente a tale riscontro, il presente atto comporta riflessi diretti sul bilancio;

VISTO l'art.107, commi 2 e 3, D.Lgs. 18.08.2000, n.267 in merito alla competenza degli atti di gestione attribuiti ai responsabili dei servizi;

VISTO l'art.5, Legge 07.08.1990, n.241;

VISTO il vigente Statuto Comunale,

per i motivi espressi in premessa;

## **D E T E R M I N A**

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di provvedere, per le motivazioni riportate in premessa, alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per l'acquisizione delle domande dei soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, interessati all'assegnazione in comodato d'uso gratuito della durata di 10 anni (dieci), dell'immobile situato in Via Pianacce n.1 di proprietà del Comune non utilizzato e non strumentale all'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, assistenziale, sportivo che tutelano interessi generali della comunità e promuovono iniziative e progetti con finalità sociali aperti a tutti i cittadini, fissando al 23/07/2022 il termine ultimo di presentazione delle domande;
3. di approvare, a tal fine, i seguenti documenti, allegati al presente atto:
  - schema di Bando per l'assegnazione in comodato d'uso gratuito della durata di anni 10 (dieci), dell'immobile situato in Via Pianacce n.1 di proprietà del Comune (Allegato 1);
  - modulo di domanda (Allegato 2)

4. di provvedere alla pubblicazione del bando e relativi allegati sul sito internet del Comune al fine di darne massima diffusione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile per il Comune di Acqualagna;
  - il presente atto è impugnabile mediante ricorso al T.A.R. Marche entro i termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs n. 2/07/2010 n. 104.
  - la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul portale istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm. e ii.;
6. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, è il sottoscritto Dott. Ing. Andrea Iodio e che gli atti concernenti la presente Determinazione possono essere visionati presso l'Ufficio tecnico;
7. CHE il sottoscritto Responsabile del Settore, ha preliminarmente verificato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di astensione e la non sussistenza di conflitti di interesse ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 del D.P.R. 62 del 2013 e degli art 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Acqualagna

Dato atto che l'istruttoria relativa al presente atto è stata redatta dal Responsabile del Procedimento;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica del conflitto di interessi

**ALTRE INFORMAZIONI:**

**Responsabile del Procedimento**

**Conflitto d'interessi:** in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 5 del Codice di comportamento del comune di Acqualagna;

[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 5 del Codice di comportamento del comune di Acqualagna.

**Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990)**

**Ricorsi:** ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE  
F.to ING. IODIO ANDREA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **Favorevole**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.

Data 12-07-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Iodio Andrea

 Firmato

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Data.....

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

ING. IODIO ANDREA

---